

Il mondo educativo è indicato come quello dove, forse per primo, si possono cogliere i segnali di disagio di un bambino, la formazione delle insegnanti è, quindi, considerata una scelta strategica.

Le risorse strutturali e, ancora una volta, quelle della rete mettono in discussione la quantità e qualità degli investimenti nel settore sociale e della tutela in termini di organizzazione, modelli e metodologie di gestione dei servizi, scelta di priorità nelle politiche sociali a sostegno dell'infanzia, formulazione di indirizzi per la gestione di casi che si collocano ad un crocevia di esigenze diverse (di assistenza, di accertamento della verità, di repressione del crimine) e necessitano di un approccio multidisciplinare implicante l'intervento di professionisti competenti e specializzati in campo sociale, psicologico, medico e giudiziario.

Per quanto riguarda poi lo sviluppo di modelli e di approcci all'intervento, non si deve ignorare la circostanza che in Italia si registra una contrapposizione tra psicologi clinici e psicologi forensi sul tema dell'ascolto del minore e della sua credibilità; l'exasperata conflittualità emergente sta producendo effetti negativi nell'opinione pubblica con riflessi anche sui mass media.

Altri nodi problematici che saranno evidenziati nel prosieguo, purtroppo, non si differenziano in modo significativo da quelli già evidenziati nella precedente Relazione, tuttavia, nonostante la complessità del problema e la presenza di periodi nei quali si alternano movimenti progressivi e regressivi nel sistema degli interventi, sono stati colti aspetti di indubbia crescita in termini di professionalità, di esperienze e di competenze che ormai sono uscite dalla fase della sperimentazione e possono diventare modelli dai quali le amministrazioni centrali e locali possono trarre indicazioni per la programmazione delle politiche in questi specifici settori.

5.1 L'abuso sessuale

Nel percorso di tutela del minore vittima di abuso sessuale si è soliti distinguere le seguenti fasi:

- rilevazione
- protezione
- valutazione

- trattamento

nelle quali è indispensabile attivare interventi complessi tanto quanto lo sono i fenomeni di cui ci si occupa. Ogni fase, che come spesso si afferma, è collegata da un ordine logico e cronologico alle altre, dovrebbe vedere l'attivazione di molteplici competenze istituzionali e professionali specifiche (servizi sociosanitari, tribunale per i minorenni, tribunale ordinario penale, tribunale ordinario civile, scuola, eccetera) per la messa in atto di interventi volti a perseguire obiettivi sui quali spesso non esiste chiarezza e condivisione, nonostante la presenza di leggi che in alcuni casi possono aiutare a definire il perimetro del percorso e gli obblighi dei vari soggetti.

A. La complessità della rilevazione

La fase della rilevazione di comportamenti o di condizienze che rendono manifesto un disagio sul quale l'operatore matura il sospetto che possa essere collegato ad esperienze di abuso sessuale, è percepita dagli operatori come la più problematica. Nel momento in cui l'operatore rileva - sia egli un insegnante, uno psicologo, un poliziotto, eccetera - entra in contatto non solo col problema, ma anche con qualcosa dell'altro di più intimamente profondo che produce un riverbero emotivo di cui l'individuo operatore deve tenere conto perché l'impatto della violenza può trasformarsi per lui in blocco, attivando meccanismi di negazione e di minimizzazione che producono una distanza dall'evento con il rischio di abbandonare a se stesso il bambino.

Molti operatori riconoscono che oggi esiste una maggiore conoscenza e consapevolezza sociale del problema, l'introduzione delle leggi n.66/96 e n.268/98 ha determinato una più coerente ed incisiva riforma della legislazione concernente i reati sessuali contro i minori ed una migliore specificazione delle fattispecie criminose cercando di stimolare una più chiara identificazione e rilevazione dei casi da parte dei servizi sociosanitari. Inoltre, la maggiore conoscenza sotto il profilo statistico epidemiologico e le aumentate occasioni di studio e formazione degli specialisti del settore hanno contribuito ad un affinamento e moltiplicazione delle opportunità di rilevazione dei fenomeni di abuso e maltrattamento sui minori.

Esistono comunque, a detta degli intervistati, aspetti sui quali è necessario continuare a fare leva per rafforzare la capacità di rilevazione da parte dei servizi e delle istituzioni italiane:

- la messa a regime delle iniziative di sensibilizzazione e formazione, con particolare attenzione anche alle tematiche dell'ascolto e della lettura dei bisogni e delle manifestazioni di disagio, da rivolgersi a tutti coloro che per la loro attività professionale sono a contatto con l'infanzia e l'adolescenza, primi tra gli altri gli operatori della scuola, della pediatria di comunità e dei servizi sociali di base;
- una conoscenza più consapevole della normativa che prevede l'obbligo di segnalazione. Si propone di impegnare su questo gli ordini professionali e l'università, la quale costituisce un punto a favore della rilevazione delle situazioni di abuso e più in generale di disagio perché tutela l'operatore indicandogli il percorso da seguire attraverso il coinvolgimento dell'istanza giudiziaria cui compete l'attivazione dell'iter di valutazione e di accertamento;
- una più capillare e sistematica diffusione delle informazioni relative ai servizi esistenti a livello locale, perché il singolo operatore non si percepisca come solo dinanzi al problema. Uno degli aspetti cruciali per l'intervento su cui più unanimi sono le opinioni è che l'operatore non può gestire da solo il caso; da ciò deriva la necessità, diffusamente sentita, di promuovere la creazione di *équipe* multidisciplinari utili a leggere il sintomo da diversi punti di vista e a facilitare l'assunzione delle decisioni necessarie ad impostare l'iter d'intervento per le fasi successive;
- il potenziamento e, per alcune aree del territorio, la creazione di una rete strutturata di servizi di base. Si auspica un maggiore investimento di risorse per ampliare e rafforzare gli organici del servizio sociale cui più facilmente arrivano le segnalazioni e sul quale ricade spesso la responsabilità della gestione del caso;
- la diffusione di protocolli, anche bilaterali, di collaborazione tra servizi sociosanitari di base o centri specializzati e altri soggetti istituzionali e non, che sono rilevanti in questa fase del percorso, in particolare la scuola e gli operatori della pediatria distrettuale. La capacità di rilevazione, nell'esperienza degli operatori, trova un fattore facilitante nell'esistenza di rapporti efficaci di scambio di informazioni e collaborazione tra le agenzie educative e i servizi sociosanitari;

- infine, si rimarca che la capacità di cogliere il disagio e la sofferenza di un minorenni sarà tanto maggiore quanto più si affermerà una cultura positiva di protezione di bambini e adolescenti e di promozione dei loro diritti.

Le aree di criticità che ricorrono nelle testimonianze degli operatori riguardano i seguenti aspetti:

- La scarsa formazione dei professionisti che lavorano con l'infanzia porta a inadeguate rilevazioni e ad una raccolta insufficiente dei dati. Manca, inoltre, una cultura della documentazione e della verifica del proprio lavoro che faciliti l'operatore nella registrazione degli eventi e dei fatti sui quali definire una rilevazione e una successiva eventuale segnalazione.
- Un altro problema segnalato è che alle iniziative di formazione, in genere, non corrispondono piani di potenziamento delle strutture pubbliche o in convenzione per la presa in carico delle situazioni. Si crea allora una strozzatura nelle aspettative - e nel percorso - perché si formano gli insegnanti, gli educatori, i pediatri ma si lascia sgarnito di risorse e strumenti il settore che poi dovrebbe attivarsi per raccogliere le segnalazioni e dare una risposta ai segnalanti.
- Sussiste una carenza di personale, in particolare di assistenti sociali, e un elevato turnover che impediscono il consolidarsi di nuclei operativi con identità professionali forti.
- Un punto di debolezza che permane è la scarsa diffusione nei servizi territoriali di nuclei operativi multidisciplinari specializzati per la rilevazione e la presa in carico delle situazioni di abuso sessuale, quindi la solitudine dell'operatore e le difficoltà ad individuare interlocutori nelle istituzioni costituiscono elementi che ritardano o impediscono la rilevazione.
- Talvolta, nonostante il maggiore coordinamento e sinergia tra servizi territoriali, autorità giudiziaria e organi di polizia, l'autoreferenzialità dei singoli enti coinvolti nella prevenzione e contrasto agli abusi e violenze sui minori rappresenta il problema maggiore nel monitoraggio e nella rilevazione del fenomeno.
- La rilevazione può tardare o non attivarsi a causa di un atteggiamento investigativo in coloro che invece dovrebbero segnalare e riuscire a delegare ad altri tali compiti osservativi. La tentazione presente nell'operatore che per primo raccoglie i segnali del

bambino di voler approfondire a tutti i costi i dati raccolti e arrivare ad una propria “verità” porta a compiere gravi errori che possono compromettere le stesse indagini e quindi la possibilità di giungere alla conoscenza dei fatti e riuscire così ad aiutare effettivamente il minore.

- La rilevazione può essere ritardata anche da conflitti di competenza rispetto al soggetto che dovrebbe attivare i servizi del territorio (ad esempio, nella scuola viene riportato come tipico il conflitto tra il singolo insegnante e il responsabile scolastico), questa situazione può indurre mancate assunzioni di responsabilità professionale che potrebbero essere evitate attraverso una maggiore informazione e la creazione di tavoli di coordinamento e protocolli di intesa sia tra l’insieme delle istituzioni deputate ad attivarsi, ma anche tra servizi e soggetti rappresentativi degli ambiti in cui più facilmente possono essere colti i segnali di disagio.
- Si riporta anche la possibilità di una debole adesione degli operatori dei servizi socio-sanitari al “mandato istituzionale permanente di protezione dell’infanzia”, ad esempio quando viene disatteso l’obbligo di segnalazione o si ritiene che questo sia un compito esclusivo dell’assistente sociale, permanendo quindi atteggiamenti di delega.
- La resistenza degli operatori alla rilevazione, e quindi alla segnalazione è ricondotta al timore dei rischi che ne potrebbero derivare, rischi cui il singolo operatore si sente esposto individualmente a causa di un’insufficiente attenzione alla tutela istituzionale degli operatori che effettuano la segnalazione da parte degli enti locali.
- La destrutturazione del servizio di medicina scolastica e l’assenza di figure stabili di counsellor o psicologo scolastico all’interno della scuola sono indicati come condizioni che limitano le potenzialità di rilevazione nel contesto scolastico.
- La rilevazione è resa difficile dalla natura stessa del fenomeno perché, avvenendo spesso in ambito familiare, affinché vi sia la formulazione di una richiesta di aiuto all’interno del nucleo deve essere presente almeno un familiare protettivo e non collusivo con l’abusante e le dinamiche disfunzionali presenti.
- Per quanto riguarda gli operatori privati si ricorda il problema non ancora sufficientemente chiarito del segreto professionale, istituto che talvolta i professionisti della cura appellano per giustificare la scelta di non segnalare.

- La maggiore sensibilità, prodotta anche dall'azione dei mass-media, è vista talvolta come un fattore di rischio rispetto al crearsi di atteggiamenti di allarmismo che possono indurre rilevazioni e segnalazioni improprie.

B. Quali forme di protezione?

Quadro sinottico di sintesi delle interviste e della rilevazione sui centri

Quale protezione	Obiettivi	Strumenti della protezione	criteri della guida dell'operatore
Protezione al servizio dei singoli individui (bambino, famiglia, abusanti, operatore, eccetera)	<p><u>Per le vittime e i familiari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - protezione dal reiterarsi del reato, - protezione da forme diverse di abuso istituzionale causate dai ritardi e dalle contraddittorietà delle procedure - protezione dal rischio di abbandono da parte dei servizi e delle istituzioni - protezione dal rischio di un degenerarsi delle potenzialità affettive e relazioni <p><u>Per gli abusanti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - protezione dal commettere nuovi reati - protezione dal rischio di agire comportamenti autolesionistici al momento dell'entrata in contatto con la sofferenza e l'orrore da essi provocati 	<ul style="list-style-type: none"> *legislativi * le risorse operative e istituzionali del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - il superiore interesse del minore a tutela dei suoi bisogni e delle sue relazioni - la tempestività - l'adeguatezza delle scelte rispetto alle condizioni del minore e alle caratteristiche dell'abuso - la chiarezza e con divisibilità delle scelte e delle procedure.
Protezione al servizio del sistema entro il quale gli individui si trovano e agiscono	<ul style="list-style-type: none"> - garanzia del percorso di tutela - chiarezza delle procedure - integrazione dei saperi, professionalità eccetera. tutela dell'operatore 		

Cosa significa proteggere? Quali sono gli strumenti/le risorse della protezione? Quali i criteri? Proteggere cosa, chi? Proteggere da cosa, da chi?

L'esperienza degli operatori ruota intorno a questi interrogativi, cui è difficile rispondere sia in modo teorico sia forse ancor più se si tiene conto di ciò che realmente si riesce a fare nei contesti di lavoro.

Per quanto riguarda il significato di protezione, le opinioni tendono a convergere verso una definizione duplice. da un lato “proteggere da”, che implica l’interruzione di qualcosa che nuoce allo sviluppo psicofisico di una bambina o di un bambino, dall’altro, “proteggere per”, con una valenza progettuale futura che si focalizza sulle risorse esistenti nel minore e nel suo contesto di vita, risorse che la protezione può sostenere e attivare. Il minore quindi, non dovrebbe essere visto come una parte passiva, “incapace di”, ma come soggetto detentore di specifici diritti e potenzialità di cui gli adulti e gli operatori devono assumere la responsabilità.

La protezione, infine, è interpretata come un’attenzione al minore e ai suoi bisogni, da cui discende anche la necessità di proteggere i soggetti aventi relazioni affettive con il minore stesso.

Inoltre, la protezione può essere pensata al servizio dei singoli individui (bambino, famiglia, operatore, eccetera) oppure al servizio del sistema entro il quale gli individui si trovano e agiscono. In quest’ultima accezione la protezione assume il significato di garanzia del percorso di tutela, ovverosia chiarezza delle procedure, integrazione dei saperi, professionalità eccetera. Questa seconda accezione introduce un aspetto spesso trascurato, quello della tutela dell’operatore dei Servizi dai rischi che egli può correre nell’esercizio del suo mandato, specialmente quando la sua azione interferisce con strutture forti, legate a organizzazioni criminali. Questo è molto frequente nelle situazioni di prostituzione minorile o per quegli operatori, come segnalato anche nella prima Relazione al Parlamento, che lavorano in aree regionali fortemente caratterizzate da un tessuto sociale prossimo a varie forme di criminalità dedite al controllo del territorio.

Gli strumenti della protezione sono ricondotti da gli operatori a due ampie tipologie:

- gli strumenti legislativi (normative penali e civili vigenti, regolamenti, protocolli, eccetera);
- le risorse operative e istituzionali del sistema locale.

Se prendiamo in esame la tipologia degli strumenti legislativi, la riflessione degli operatori converge sul domandarsi quale sia davvero la capacità dell’autorità giudiziaria e dei servizi sociali di applicare le normative vigenti a protezione del minore e dei suoi familiari: dall’art. 403 del codice civile, alle recenti legge 149/01 di riforma del sistema delle adozioni e legge 154/01 sulla violenza nelle relazioni familiari.

Interrogarsi, invece, sulla qualità, varietà e quantità di risorse esistenti nel sistema per la gestione dei casi, rievoca le problematiche già viste della formazione degli operatori, dell'esistenza e diffusione territoriale dei servizi sociosanitari, specializzati e non, dell'accessibilità alle istituzioni giudiziarie, delle risorse economiche disponibili per la presa in carico del caso, della presenza di strutture di accoglimento per bambini, adolescenti, madri con figli, eccetera.

La domanda su "chi" e "da cosa" proteggere presentifica la molteplicità degli attori che si muovono sulla scena dell'abuso sessuale. Certamente il bambino vittima, la sua famiglia, gli altri minori eventualmente presenti nel nucleo – se si configurano elementi di rischio e pregiudizio – sono da considerarsi soggetti primari della protezione, come protezione dal reiterarsi del reato, da forme diverse di abuso istituzionale causate dai ritardi e dalle contraddittorietà delle procedure, dal rischio di abbandono da parte dei servizi e delle istituzioni, dal rischio di un degenerarsi delle potenzialità affettive e relazionali esistenti. Ma anche gli abusanti, specialmente se minori, sono soggetti della protezione, intesa, ad esempio, come protezione dal commettere nuovi reati, dal rischio di agire comportamenti autolesionistici al momento dell'entrata in contatto con la sofferenza e l'orrore da essi provocati.

I criteri a guida dell'operatore nel compiere scelte rispetto alla protezione, nell'esperienza dei soggetti intervistati, sembrano ridursi a:

- il superiore interesse del minore a tutela dei suoi bisogni e delle sue relazioni;
- la tempestività;
- l'adeguatezza delle scelte rispetto alle condizioni del minore e alle caratteristiche dell'abuso;
- la chiarezza e condivisibilità delle scelte e delle procedure.

Panoramica dei punti di forza individuati per e di una protezione efficace.

Organizzazione dei servizi

- Esistenza e funzionamento di un raccordo tra gli operatori dell'autorità giudiziaria minorile, ordinaria e dei servizi. A corollario si ricorda spesso l'utilità di un protocollo operativo tra gli uffici giudiziari, possibilmente reso noto a tutti gli operatori affinché questi, essendone a conoscenza, lo possano fare valere e applicare.
- Individuazione di un soggetto avente la duplice funzione di garante del percorso di protezione e , più in generale, di rappresentante dell'interesse del minore, nonché di

controllo del percorso e delle relazioni tra le istituzioni. Si ripropone la figura di un Garante per l'infanzia che intervenga anche per chiarificare e indirizzare in situazioni di conflitto tra enti o di paralisi delle procedure.

- La possibilità per un operatore di lavorare all'interno di un' *équipe* e in sintonia con il sistema di riferimento. Questo costituisce secondo alcuni operatori anche una garanzia che le misure di protezione siano effettivamente assunte poiché la percezione di isolamento e di distonia con le altre istituzioni può bloccare l'operatore dal procedere alla segnalazione o alla richiesta di misure forti quali l'allontanamento del minore.
- Presa in carico valutativa dell'intero nucleo familiare che costituisce una risorsa specialmente quando il genitore non abusante non è collusivo ed è disponibile a collaborare con i servizi.

Integrazione con le procedure giudiziarie

- Una definizione chiara del contesto creato dal mandato dell'autorità giudiziaria minorile facilita l'assunzione di responsabilità da parte degli operatori rispetto agli interventi da seguire o, nell'ipotesi che vi siano state forme di consultazione preventive, fornisce loro gli strumenti per dare attuazione al progetto prefigurato.
- Dall'esperienza di lavoro con le famiglie maltrattanti, un ulteriore punto di forza menzionato dagli operatori è quello della possibilità di creare un contesto coatto di intervento in cui il mandato dell'autorità giudiziaria che si occupa delle tutela del minore definisca le regole cui tutti, operatori e familiari, devono attenersi fornendo contestualmente ai primi i mezzi con i quali fare leva per valutare e agire su dinamiche disfunzionali e nocive che altrimenti difficilmente potrebbero modificarsi in modo autonomo.

Efficacia rispetto agli obiettivi della protezione

- Dal punto di vista del vissuto dei protagonisti della vicenda dell'abuso sessuale, tempestive e adeguate misure di protezione possono stimolare dei movimenti verso la comprensione e la lettura più articolata dei fatti che gettano le basi per una prognosi positiva di cambiamento.
- Non esiste necessariamente un'inconciliabilità tra la protezione e la cura, anzi, in situazioni particolarmente gravi la prima costituisce un presupposto per la seconda

poiché coerenti e tempestive misure di protezione mettono l'operatore in grado di comprendere gli eventi e le loro dinamiche . cioè di raccogliere le informazioni imprescindibili per impostare un percorso riabilitativo e di cura non solo dei singoli ma anche delle relazioni che li legano e compiere scelte riconducibili ad evidenze fondate .

- Un altro punto decisivo sta nell'atteggiamento iniziale dell'operatore che non deve avvicinarsi alla famiglia con una concezione della protezione come atto assistenziale ciò lo porterebbe a fare scelte miopi. Solo se il proteggere viene pensato in modo dinamico come presupposto per comprendere e aiutare a comprendere potrà essere svolta un'azione di più lungo respiro che implichi progetti di contenimento nel breve periodo e obiettivi evolutivi a più lungo termine.

I Nodi critici dell'intervento di protezione.

Organizzazione dei servizi

- La possibilità di proteggere dipende dalla qualità della rilevazione effettuata rispetto al disagio manifestato da un bambino: un ostacolo è quindi rappresentato da rilevazioni insufficienti e da mancate segnalazioni agli organi competenti.
- Ciò che può attivare misure e risorse di protezione è anche la segnalazione all'autorità giudiziaria, un passaggio che ancora oggi non sempre è compiuto sia per ignoranza delle norme di legge (ad esempio, l'obbligo di segnalazione di reati configurabili come procedibili d'ufficio per coloro che sono incaricati di pubblico servizio o pubblici ufficiali) sia per l'incapacità di gestione dell'impatto emotivo che tali scelte inevitabilmente hanno sull'operatore o addirittura per timore di ritorsioni.
- L'utilizzo delle famiglie affidatarie nelle primissime fasi della protezione può rivelarsi una soluzione rischiosa nell'ipotesi che tale famiglia non abbia gli strumenti e le conoscenze necessarie a fare fronte alle conseguenze dell'impatto emotivo che l'allontanamento può avere sui bambini sia all'acutizzarsi di comportamenti effetto dell'abuso subito, ad esempio comportamenti sessualizzati, aggressivi o, specialmente fra gli adolescenti, autolesionisti.
- Un elemento che si frappone alla possibilità di costruire progetti di protezione efficaci è individuato nella difficoltà di comunicazione, nel generarsi di conflitti negli obiettivi e nella rigidità delle differenze metodologiche sulle quali non c'è disponibilità al

confronto tra le magistrature e i servizi: ci possono essere sovrapposizioni di interventi oppure decisioni anche fortemente contrastanti che impediscono o rimettono interamente in discussione percorsi protettivi e valutativi già avviati.

- Un nodo critico è da taluni ricondotto alle modalità con le quali operano certi servizi psicosociali per adulti che tendono, talvolta, a sottovalutare l'obbligo di tutela del minore. Sotto questo profilo una particolare difficoltà è segnalata con i Sert, che in alcune realtà sembrano restii a fare segnalazioni ai servizi anche quando essi vengano a conoscenza di situazioni di pregiudizio nei confronti di minori.
- Un ulteriore aspetto che investe la qualità della protezione dei bambini vittime di violenza sessuale è la disponibilità o meno di risorse economiche da parte dei servizi, l'assenza di interventi protettivi, la loro brevità o inadeguatezza sono spesso determinate non tanto da difetti di rilevazione o d'impreparazione degli operatori, quanto dalla presenza di forti vincoli finanziari.

Integrazione con le procedure giudiziarie

- Proteggere significa non solo inserire il bambino in comunità o darlo in affidamento. Alcuni testimoni rilevano che queste forme possono essere utilizzate, ma oggi è importante usare anche i nuovi strumenti previsti dalle leggi che consentono, ad esempio, l'allontanamento dell'abusante. Tale strumento è giudicato migliore, se la famiglia viene considerata una famiglia sufficientemente protettiva. Su questo versante della protezione si fa però notare che influisce la mancanza di un'adeguata valutazione della famiglia e delle capacità genitoriali del genitore non abusante.
- Difficilmente conciliabili appaiono la lunghezza dei tempi della giustizia e le necessità di protezione del minore sia sul fronte dell'assunzione dei decreti di tutela che delle indagini e del procedimento penale.
- Tra gli aspetti problematici nell'esercitare adeguatamente la funzione di protezione rispetto al minore si segnala in modo ricorrente lo scarso uso dell'istituto della curatela: essendo l'abuso un evento che accade in modo prevalente all'interno della famiglia si pongono problemi di conflitto di interessi che rendono necessario individuare una figura di garante/curatore del minore, cui demandare anche l'assunzione di alcune decisioni importanti, ad esempio la nomina di un avvocato che lo rappresenti nel procedimento o possa decidere su scelte inerenti il suo benessere.

- Si creano ripetutamente strozzature nel percorso giudiziario causate dalla molteplicità delle competenze. A tal fine alcuni operatori ipotizzano la possibilità di prevedere, anche per legge, non solo la comunicazione tra i tribunali, ma un vero e proprio raccordo, anche in forma di *équipe* intergiudiziaria, entro la quale decidere quali sono le priorità del caso gestito in comune, in ciascuna delle fasi del percorso (protezione, valutazione/accertamento, processo penale, processo civile, eccetera).

Efficacia rispetto agli obiettivi della protezione

- Criticità si rinvengono anche nelle modalità in cui talvolta è assunta la misura protettiva dell'allontanamento del minore: non sufficientemente e adeguatamente spiegata al bambino, attuata in forme violente o inutilmente procrastinata nel tempo.
- L'opzione di procedere ad un allontanamento con l'inserimento del bambino presso una famiglia affidataria, senza predisporre una valutazione del nucleo familiare nel quale è avvenuto l'abuso, non sempre corrisponde all'interesse del bambino che può vedere in tale scelta l'imposizione di un modello buono di famiglia rispetto alla sua di origine vissuta come cattiva. Da ciò possono derivare vissuti di vergogna e di abbandono.
- La protezione del minore e delle sue relazioni necessiterebbe di una presa in carico complessiva della famiglia per cercare di assicurare al bambino la continuità dei rapporti affettivi fondamentali.
- La protezione dovrebbe riguardare anche altri minori eventualmente presenti nel nucleo, ma questo raramente è tenuto presente, specialmente in assenza di una presa in carico complessiva della famiglia.
- L'assenza di coordinamento tra i servizi manda al minore messaggi discordanti che possono aumentare in lui il senso di colpa e di inadeguatezza, aggravandone lo stato psicologico.

C. La valutazione: un processo globale e articolato.

La valutazione è una fase del percorso altamente complessa e sulla cui definizione, come risulta dalle interviste e dalla rilevazione sui Centri, il parere degli operatori è tutt'altro che unanime.

Con il termine valutazione possono intendersi, all'interno di un contesto definito anche dalle autorità giudiziarie, almeno due diverse tipologie di intervento:

1. valutazione psicologica o più ampiamente intesa psico-sociale del minore, della famiglia e del contesto di vita del minore finalizzata a verificare, come elementi minimi, lo stato del bambino, le condizioni degli altri minori eventualmente presenti nel nucleo, la qualità e le caratteristiche delle relazioni e delle dinamiche interne al nucleo familiare, le capacità protettive e genitoriali. Questo tipo di intervento viene solitamente condotto su un mandato del tribunale per i minorenni le cui predisposizioni possono essere assai diverse da sede a sede di tribunale a causa delle differenze nella sensibilità e cultura degli operatori, delle prassi consolidate e dello stato dei servizi effettivamente attivabili;

2. accertamenti psicodiagnostici e medico-legali, richiesti dal tribunale per i minorenni (anche in questo caso valgono le ultime considerazioni riportate sopra in ordine alle differenze territoriali) o dai tribunali ordinario civile e penale. In quest'ultimo caso su impulso del pubblico ministero, come consulenze tecniche, o del giudice per le indagini preliminari, in forma peritale, nell'iter di indagine volto all'accertamento dei fatti per l'individuazione dell'eventuale autore.

Gli operatori ricordano poi anche una terza tipologia, o sotto-tipologia, di interventi valutativi che si possono sovrapporre a quelli sopra indicati: le perizie di parte prodotte nel corso del procedimento penale o civile.

Gli operatori che apportano il loro contributo appartengono a vari ambiti professionali, pubblici o privati: psicologi-psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, medici, assistenti sociali sono i principali attori.

Nella fase della valutazione, quindi, si incrociano, sovrappongono e, talvolta, confliggono differenti impostazioni epistemologiche, metodologie e approcci culturali al cui centro, lamentano molti testimoni e operatori intervistati, non sempre si colloca l'interesse del minore.

Tale molteplicità di figure professionali e di approcci produce anche un ventaglio ampio di finalità attribuite a questa fase, alcune centrate sulla valutazione del danno subito dal minore e delle risorse soggettive, familiari e sociali residue, altre focalizzate sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del minore, sulla sua capacità a testimoniare o sulla compatibilità del riferito e del vissuto con il sospetto di abuso sessuale, altre ancora centrate sulla rilevazione di indicatori specifici o aspecifici compatibili con la rivelazione, infine,

ancora altre che pongono la valutazione al punto di snodo di una molteplicità di interventi che poi devono convogliare verso la cura degli effetti dell'abuso, assegnandole quindi finalità anche a valenza terapeutica.

Il sovrapporsi di tribunali e competenze crea una certa confusione nel riferito delle esperienze, confusione che riflette quella che esiste nella realtà e che tutti gli operatori hanno denunciato in termini di:

- *sovrapposizione* di richieste valutative che si traducono in ripetizioni di osservazioni sul minore e sui suoi familiari;
- *incertezza*, se non mancanza, di adeguata conoscenza delle procedure da parte dei servizi sociosanitari, dei consulenti privati e anche degli operatori della giustizia;
- *sottovalutazione* sistematica dell'importanza di estendere la valutazione, per quanto e come possibile, anche all'abusante;
- *inadeguatezza* delle misure poste a garanzia del contesto valutativo (come segnalato anche nella precedente Relazione), in taluni casi, anche molto gravi, si lascia che il bambino continui a vivere a contatto del presunto abusante pur avendo già avviato il processo valutativo, consulenziale o peritale, con il rischio non solo di inquinamento dei dati, ma anche che il bambino sia esposto a minacce e ritorsioni.

Sui temi della valutazione alcuni degli aspetti che risaltano nel dibattito tra gli operatori sono:

- quali sono le procedure, i criteri diagnostici, i protocolli valutativi e interpretativi e i tempi tecnici da adottare nella valutazione, in particolare della testimonianza del minore;
- la necessità o meno di una differenziazione tra i professionisti che conducono interventi valutativi per il tribunale per i minorenni e quelli che operano con il tribunale ordinario penale sulla base di considerazioni di opportunità ai fini della garanzia delle parti (sia della persona offesa che del soggetto indagato) e del contesto valutativo (si nominano spesso i problemi relativi alla neutralità del perito e alle differenti finalità e competenze che possono avere gli operatori dell'area psicologica che lavorano nei servizi di cura e assistenza e quelli che si muovono più tipicamente in un ambito giudiziario);

- il significato e la rilevanza dei cosiddetti “falsi negativi”- situazioni di abuso sessuale non riconosciute come tali per mancanza di elementi sufficienti o impossibilità a raccogliarli a causa di un inquinamento del contesto o erronea lettura - e “falsi positivi”- situazioni in cui si attesta l’attendibilità di un abuso che in realtà non sussiste a causa, anche in questo caso, o di erronea interpretazione degli elementi raccolti o di falsa o erronea denuncia.

Si ritiene che esuli dalle finalità della presente Relazione riportare il dibattito raccolto su tali questioni, le cui soluzioni, come auspicano gli operatori, non possono che essere articolate e perseguite con prudente flessibilità affidandole in parte ad un aperto confronto e dibattito tra le diverse Scuole di pensiero in un contesto altro da quello normativo-istituzionale, in parte ad interventi regolamentativi o di indirizzo su indicazione degli enti e delle istituzioni competenti (es. protocolli d’intesa, linee-guida), in parte a riforme – quella in atto prefigurata dal disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia ne è un esempio - del sistema istituzionale competente.

Panoramica su alcuni nodi critici nella fase della valutazione

Organizzazione dei servizi e preparazione degli operatori

- Un aspetto critico è la preparazione degli operatori, tuttavia si rileva una maggiore e più diffusa formazione grazie agli sforzi compiuti nel corso degli ultimi anni. La condizione del bambino abusato è veramente speciale e richiede uno sforzo non solo cognitivo, ma anche emotivo per comprenderne la specificità, perciò occorrono una formazione e specializzazione ad hoc per sviluppare competenze e capacità professionali adeguate.
- Taluni testimoni rilevano il rischio di confusione se l’intervento socio-assistenziale diventa un intervento valutativo, questi ritengono, infatti, che una valutazione tecnica debba esser fatta da una posizione neutra che non è mai presente in chi assiste il bambino ed eroga aiuto.
- Si osserva che talvolta si percepiscono come in antitesi le funzioni di protezione e di valutazione laddove paiono inconciliabili interventi che vogliono garantire la continuità dei rapporti con i familiari con quelli che invece si preoccupano di evitare che il bambino possa essere condizionato o subisca alterazione nei suoi ricordi.

- Da un punto di vista strettamente medico nella valutazione clinica si rileva ancora oggi una scarsa diffusione di professionisti adeguatamente preparati a svolgere un accertamento medico legale o ginecologico.
- Nell'accertamento medico spesso non si rilevano segni fisici inequivocabili. Ci sono stati cambiamenti nell'interpretazione di taluni indicatori, anche in ambito psicologico, è quindi opportuno che ci sia un aggiornamento continuo degli operatori.
- L'importanza di una valutazione psicosociale che coinvolga tutti i membri del nucleo familiare in cui è stato rilevato o si sospetta un abuso sessuale, è conseguenza del fatto che tutti i membri sono coinvolti nelle dinamiche disfunzionali, con effetti talvolta gravi anche su altri minori non direttamente vittime dell'abuso.
- Il processo valutativo di un fenomeno complesso come l'abuso sessuale richiede un lavoro multidisciplinare il più possibile coordinato, un'opzione, questa, di difficile attuazione in molte parti del paese per mancanza di professionisti formati o *équipe* multidisciplinari cui fare riferimento.
- La lentezza e la farraginosità delle procedure giudiziarie e burocratiche della magistratura e dei servizi nuoce alla buona riuscita dell'iter valutativo. Questo tende ad accadere quando il mandato interessa i servizi pubblici territoriali nei quali può verificarsi un rimpallo di competenze oppure un ritardo nell'assegnazione del caso a causa del sovraccarico di lavoro delle *équipe*.
- Grazie ad una più diffusa capacità di rilevazione si rischia a volte di iniziare procedimenti che non riescono a trovare una adeguata conclusione in tempi utili e corrispondenti alle necessità di tutela del diritto al benessere e alla cura del minore.
- Gli operatori che si occupano della valutazione potrebbero avvantaggiarsi dalla conoscenza degli elementi emersi con la rilevazione, tuttavia questo raccordo non pare di facile soluzione specialmente quando l'incarico è assegnato a professionisti che appartengono a strutture differenti pubbliche e private, a meno che non vi sia una funzione di raccordo da parte della magistratura stessa. La comunicazione tra gli operatori che agiscono in questa fase è ritenuta fondamentale per evitare di sottoporre il bambino a molteplici osservazioni.